tale obiettivo è opportuno prevedere la possibilità, per lo Stato membro di provenienza, di versare la predetta sovvenzione allo speditore che ne fa richiesta, disponendo l'obbligo a carico di detto Stato membro di informare la Repubblica italiana di tale versamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo in lingua olandese dell'articolo 1, lettera a), voce 10.07, del regolamento n. 120/67/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68, è sostituito, con effetto dal 29 luglio 1968, dal testo seguente :

« 10.07 Boekweit, kanariezaad en gierst (pluimgierst, trosgierst, sorgho of doerra, enz.); andere granen »

Articolo 2

All'articolo 23 del regolamento n. 120/67/CEE i paragrafi 1 e 2 sono entrambicompletati dal testo seguente :

« ..., a meno che detta sovvenzione sia stata, su richiesta dello speditore dei cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di provenienza, che ne informa la Repubblica italiana senza indugio. Quest'ultima tiene continuamente informati tutti gli Stati membri dell'importo della sovvenzione in vigore. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 1602/68 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

relativo a disposizioni complementari in materia di finanziamento della politica agricola comune nel settore di taluni prodotti cerealicoli e di taluni loro derivati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 200, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], spetta al Consiglio costatare l'identità delle tasse diverse dai dazi doganali con i prelievi ai sensi di tale articolo ;

considerando che dopo l'adozione del regolamento n. 130/66/CEE sono stati adottati diversi regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati che implicano l'istituzione di tasse diverse dai dazi doganali, e che non in tutti i casi è stata costatata la loro identità con i suddetti prelievi ; che è pertanto necessario rimediare a tale situazione ;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno

[1] GU n. C 66 del 2. 7. 1968, pag. 7.

[2] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali[1], prevede per la Repubblica italiana la possibilità di diminuire i prelievi all'importazione di taluni prodotti ; che il ricorso a tale facoltà implica la riscossione da parte della Repubblica italiana di una tassa o di un prelievo all'atto delle spedizioni verso gli altri Stati membri ; che tali tasse e prelievi hanno dunque scopo e funzione identici a quelli dei prelivei all'importazione ; che occorre pertanto includere l'importo di tali tasse e prelievi nel calcolo della prima parte dei contributi degli Stati membri prevista all'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE ;

considerando che dall'articolo 30 del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2] risulta che il Consiglio ha previsto l'applicazione al mercato unico del riso della regolamentazione comunitaria relativa al finanziamento della politica agricola comune ; che occorre adottare disposizioni in tal senso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'identità con i prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 130/66/CEE è costatata per le tasse diverse dai dazi doganali riportate nell'elenco allegato. Tale identità ha effetto :

— a decorrere dal 1° luglio 1967, per le tasse di cui alle lettere a), primo trattino, e b),

— a decorrere dal 1° settembre 1967, per le tasse di cui alla lettera a), secondo trattino.

Articolo 2

La prima parte dei contributi degli Stati membri prevista all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 130/66/CEE comprende il 90% dell'importo totale delle tasse e dei prelievi riscossi dalla Repubblica italiana a decorrere dal 1° luglio 1967 durante il periodo di contabilizzazione considerato a seguito del ricorso alla facoltà di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 120/67/CEE.

Articolo 3

L'articolo 30 del regolamento n. 359/67/CEE è completato dal primo comma seguente :

« Il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune [3] e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento ».

Il vecchio comma unico dell'articolo 30 del regolamento n. 359/67/CEE diventa il secondo comma.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 15 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 1

a) Supplementi previsti al momento della fissazione anticipata dei prelievi e che si aggiungono a questi ultimi :

— prodotti trasformati a base di cereali
(articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 120/67/CEE) ;

— prodotti trasformati a base di riso
(articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE) ;

b) Importi supplementari riscossi per un alimento composto contenente quantità apprezzabili di prodotti non soggetti alle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, del riso e dei prodotti lattiero-caseari :

— alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari
(articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 215/66/CEE [1], modificato dal regolamento n. 186/67/CEE [2]) ;

— alimenti composti a base di cereali
(articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 194/67/CEE [3]).

[1] GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.
[2] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2789/67.
[3] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1603/68 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 1968

che modifica il regolamento n. 359/67/CEE, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, per quanto concerne il modo di fissazione del correttivo che è applicato alla restituzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [4], stabilisce che alla restituzione è applicato un correttivo fissato dalla Commissione ; che invece la fissazione periodica delle restituzioni ha luogo secondo la procedura dell'articolo 26 di detto regolamento ;

considerando che, data l'incidenza del correttivo sull'ammontare della restituzione, è opportuno prevedere che il correttivo sia fissato all'atto della fissazione della restituzione secondo la stessa procedura ; che è pertanto opportuno modificare in tale senso il regolamento n. 359/67/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE l'ultima frase è sostituita dal testo seguente :

[4] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.